

**ODG**

**N. 682**

Collegato al Disegno di legge n. 140 'Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026' riduzione della duplicazione dei controlli nelle aziende agricole, piena operatività del Registro Unico dei Controlli (RUCI) e applicazione della diffida amministrativa ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 e del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76

*Presentato da:*

*SACCHETTO CLAUDIO (primo firmatario) 09/06/2026, ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO 09/06/2026, ANTONETTO PAOLA 10/06/2026, BORDESE MARINA 11/06/2026, BINZONI ALESSANDRA 11/06/2026*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 10/06/2026*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO n. 682**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

trattazione in Aula                    **BOX |**  
trattazione in Commissione        **BOX |**

**Oggetto: Collegato al Disegno di legge n. 140 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2026”– riduzione della duplicazione dei controlli nelle aziende agricole, piena operatività del Registro Unico dei Controlli (RUCI) e applicazione della diffida amministrativa ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 e del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76.**

**Premesso che**

- il comparto agricolo piemontese rappresenta un pilastro strategico dell'economia regionale, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale e ambientale;
- la trasparenza, la legalità e la tracciabilità lungo tutta la filiera agroalimentare costituiscono obiettivi condivisi e imprescindibili, anche alla luce dell'impegno costante delle organizzazioni professionali agricole;
- negli ultimi anni le aziende agricole sono sottoposte a un numero crescente di controlli da parte di enti diversi (Regione, ASL, ARPA, organismi pagatori, forze dell'ordine, enti ministeriali), talvolta con sovrapposizioni sugli stessi adempimenti;

**Considerato che**

- dal 2015 è operativo il Registro Unico dei Controlli nelle aziende agricole (RUCI), istituito dall'art. 1, comma 1-bis, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, con l'obiettivo di coordinare e razionalizzare i controlli, evitando duplicazioni e riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- il RUCI è stato concepito quale strumento di semplificazione e trasparenza, finalizzato a consentire la programmazione coordinata delle attività ispettive, la condivisione delle informazioni tra amministrazioni e la riduzione del carico burocratico sulle aziende;
- tuttavia, a oggi, tale strumento risulta di fatto scarsamente utilizzato;
- il medesimo Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 ha introdotto l'istituto della diffida amministrativa prima dell'applicazione della sanzione per violazioni in materia agroalimentare;
- l'ambito di applicazione della diffida è stato successivamente ampliato dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazione e Innovazione Digitale”), prevedendo che per le violazioni sanabili (errori formali o con conseguenze eliminabili) l'operatore debba essere preventivamente invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine stabilito, prima dell'irrogazione della sanzione;

**Ritenuto che**

- la piena operatività del RUCI e l'effettiva applicazione della diffida amministrativa rappresentino strumenti concreti di semplificazione, senza in alcun modo compromettere la legalità e l'efficacia dei controlli;

- occorra garantire alle imprese agricole il diritto alla regolarizzazione in caso di violazioni formali o sanabili, nel rispetto del principio di proporzionalità e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e impresa;
- la Regione Piemonte, quale ente di programmazione e coordinamento, possa e debba fornire indirizzi chiari ai propri uffici, enti strumentali e organismi collegati, affinché si eviti la moltiplicazione dei controlli sulle medesime aziende e si renda effettivo l'utilizzo degli strumenti normativi già esistenti;

**il Consiglio regionale  
impegna  
la Giunta regionale**

- dare un'indicazione a tutti gli uffici regionali, enti strumentali, organismi pagatori e soggetti controllati o partecipati dalla Regione, affinché venga sistematicamente utilizzato il Registro Unico dei Controlli nelle aziende agricole (RUCI) quale strumento di programmazione e coordinamento delle attività ispettive;
- a condividere queste indicazioni con gli altri organi di controllo non dipendenti dall'Amministrazione regionale;
- a garantire che, per le violazioni sanabili in materia agroalimentare, venga effettivamente applicato l'istituto della diffida amministrativa, ai sensi del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 e come modificato dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo specifiche linee guida attuative per gli organi di controllo operanti sul territorio piemontese;
- a valutare ulteriori misure di semplificazione amministrativa in favore delle imprese agricole piemontesi, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e tutela della concorrenza.